

Causa C-637/23 [Boghni] ⁱ**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

24 ottobre 2023

Giudice del rinvio:

Conseil du contentieux des étrangers (Belgio)

Data della decisione di rinvio:

16 ottobre 2023

Ricorrente:

X

Resistente:

État belge, rappresentato dal Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration

1. Oggetto e dati della controversia:

- 1 Il ricorrente, a suo dire, è arrivato in Belgio due anni fa, dove dichiara di essere alloggiato presso il fratello. Egli dichiara di essere cittadino algerino.
- 2 Il 27 gennaio 2023 il ricorrente è stato privato della libertà a seguito di un rapport administratif de contrôle d'un étranger (verbale di fermo di un cittadino straniero).
- 3 Il 28 gennaio 2023 gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio con accompagnamento alla frontiera e trattenimento finalizzato all'espulsione, nonché un divieto d'ingresso di due anni.
- 4 L'assenza di un periodo per la partenza volontaria è essenzialmente motivata come segue:

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

«1° L'interessato non ha presentato domanda di soggiorno o di protezione internazionale né a seguito del suo ingresso illegale né durante il suo soggiorno irregolare o entro il termine previsto dalla presente legge.

2° L'interessato sostiene di soggiornare in Belgio da 2 anni. Dal fascicolo amministrativo non risulta che egli abbia tentato di regolarizzare il suo soggiorno secondo le modalità previste dalla legge.

3° L'interessato non collabora o non ha collaborato nel corso dei suoi rapporti con le autorità.

4° L'interessato non si è presentato in comune entro il termine [legale] e non fornisce alcuna prova di alloggiare in albergo».

5 Il rilascio del ricorrente è stato disposto con sentenza del 6 febbraio 2023, confermata in appello con sentenza del 21 febbraio 2023.

6 Con atto introduttivo depositato il 6 febbraio 2023, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri), impugnando l'ordine di lasciare il territorio con accompagnamento alla frontiera (primo e secondo atto impugnato) e il divieto d'ingresso (terzo atto impugnato), adottato il 28 gennaio 2023.

2. Disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione:

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

7 L'articolo 47 così dispone:

«Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

(...))»

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

8 L'articolo 3 così dispone:

«Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

4) «decisione di rimpatrio» decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l'irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l'obbligo di rimpatrio;

(...)).

9 L'articolo 7 così dispone:

«Partenza volontaria

1. La decisione di rimpatrio fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale che tale periodo sia concesso unicamente su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato. In tal caso, gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi interessati della possibilità di inoltrare tale richiesta.

Il periodo previsto al primo comma non esclude la possibilità per i cittadini di paesi terzi interessati di partire prima.

(...)

4. Se sussiste il rischio di fuga o se una domanda di soggiorno regolare è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta o se l'interessato costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, gli Stati membri possono astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria o concederne uno inferiore a sette giorni».

10 L'articolo 8 così dispone:

«Allontanamento

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell'obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell'articolo 7.

2. Qualora uno Stato membro abbia concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell'articolo 7, la decisione di rimpatrio può essere eseguita unicamente alla scadenza di tale periodo, a meno che nel periodo in questione non sorga uno dei rischi di cui all'articolo 7, paragrafo 4.

11 L'articolo 11 così dispone:

«Divieto d'ingresso

1. Le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d'ingresso:

- a) qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, oppure
- b) qualora non sia stato ottemperato all'obbligo di rimpatrio.

In altri casi le decisioni di rimpatrio possono essere corredate di un divieto d'ingresso.

(...)).

12 Gli articoli 12 e 13 sono così formulati:

«Articolo 12

Forma

1. Le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le decisioni di divieto d'ingresso e le decisioni di allontanamento sono adottate in forma scritta, sono motivate in fatto e in diritto e contengono informazioni sui mezzi di ricorso disponibili.

(...)

Articolo 13

Mezzi di ricorso

1. Al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all'articolo 12, paragrafo 1, o per chiederne la revisione dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza.

2. L'autorità o l'organo menzionati al paragrafo 1 hanno la facoltà di rivedere le decisioni connesse al rimpatrio di cui all'articolo 12, paragrafo 1, compresa la possibilità di sospenderne temporaneamente l'esecuzione, a meno che la sospensione temporanea sia già applicabile ai sensi del diritto interno.

(...)).

3. Argomenti delle parti:

13 In questa fase del ricorso, il dibattito si è concentrato sulla natura della decisione di non concedere un periodo per lasciare volontariamente il territorio. Ci si domanda se la decisione in discorso costituisca un atto giuridico unilaterale di

portata individuale, emanato da un'autorità amministrativa, che produce effetti giuridici nei confronti dell'amministrato o impedisce il prodursi di tali effetti giuridici, contro il quale è possibile proporre ricorso amministrativo, o se, invece, si tratta di una semplice misura di esecuzione dell'ordine di lasciare il territorio che non produce di per sé effetti giuridici, cosicché non costituisce un atto giuridico contro il quale è possibile proporre ricorso in sede amministrativa.

A. *Il ricorrente*

- 14 Il ricorrente afferma, in sostanza, che, in quanto suscettibile di produrre effetti giuridici, in particolare per quanto riguarda la detenzione e il divieto d'ingresso – che, nel caso di specie, si basa unicamente sul termine di 0 (zero) giorni –, la decisione di non concedere un periodo per lasciare il territorio non sarebbe una semplice misura di esecuzione, e dovrebbe quindi poter essere oggetto di impugnazione.

B. *État belge*

- 15 L'État belge (Stato belga) ritiene che non sia possibile proporre ricorso avverso la decisione di non concedere un periodo per lasciare il territorio. Esso fa riferimento alla sentenza del Conseil d'État (Consiglio di Stato belga) del 1° settembre 2022, n. 254 377, che qualifica tale termine come una modalità di esecuzione di un ordine di lasciare il territorio, e si interroga circa l'incidenza dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 sull'analisi del Conseil d'État, dal momento che tale articolo consente agli Stati membri di prevedere che non sia concesso alcun periodo per la partenza volontaria. A suo parere, la formulazione dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, e in particolare la facoltà lasciata agli Stati membri di concedere un periodo solo su richiesta del cittadino interessato, lascerebbe intendere che un'indicazione del periodo per l'esecuzione della decisione di rimpatrio non costituisce un elemento essenziale o costitutivo di quest'ultima.

4. Valutazione del Conseil du contentieux des étrangers:

- 16 Il Conseil du contentieux des étrangers ha limitato il suo esame a due questioni: se il fatto di non concedere un periodo per la partenza volontaria costituisca una semplice misura di esecuzione contro la quale non è possibile proporre ricorso, nella misura in cui non modifica la situazione giuridica del cittadino di paesi terzi che soggiorna illegalmente sul territorio; e se la concessione di un periodo per la partenza volontaria costituisca un elemento costitutivo di una decisione di rimpatrio.

Misura di esecuzione non impugnabile o atto contro il quale è possibile proporre ricorso

- 17 Il Conseil du contentieux des étrangers sottolinea innanzitutto che, nella sentenza del 28 aprile 2011, El Dridi (C-61/11 PPU, EU:C:2011:268), la Corte ha dichiarato quanto segue:

«35. In tal senso, l'art[icolo] 6, [paragrafo] 1, di detta direttiva prevede anzitutto, in via principale, l'obbligo per gli Stati membri di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio sia irregolare.

36 Nell'ambito di questa prima fase della procedura di rimpatrio va accordata priorità, salvo eccezioni, all'esecuzione volontaria dell'obbligo derivante dalla decisione di rimpatrio; in tal senso, l'art[icolo] 7, [paragrafo] 1, della direttiva 2008/115 dispone che detta decisione fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni.

37 Risulta dall'art[icolo] 7, [paragrafi] 3 e 4, di detta direttiva che solo in circostanze particolari, per esempio se sussiste rischio di fuga, gli Stati membri possono, da un lato, imporre al destinatario di una decisione di rimpatrio l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, di prestare una garanzia finanziaria adeguata, di consegnare i documenti o di dimorare in un determinato luogo oppure, dall'altro, concedere un termine per la partenza volontaria inferiore a sette giorni o addirittura non accordare alcun termine.

(...)

41 Emerge da quanto precede che la successione delle fasi della procedura di rimpatrio stabilita dalla direttiva 2008/115 corrisponde ad una gradazione delle misure da prendere per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, gradazione che va dalla misura meno restrittiva per la libertà dell'interessato – la concessione di un termine per la sua partenza volontaria – alla misura che maggiormente limita la sua libertà – il trattenimento in un apposito centro –, fermo restando in tutte le fasi di detta procedura l'obbligo di osservare il principio di proporzionalità».

- 18 Nella sentenza del 5 giugno 2014, Mahdi (C-146/14 PPU, EU:C:2014:1320, punto 40), la Corte ha precisato quanto segue: «Ai sensi del considerando 6 della suddetta direttiva è opportuno che gli Stati membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi secondo una procedura equa e trasparente. Sempre in base a tale considerando e in conformità dei principi generali del diritto dell'Unione, le decisioni ai sensi della direttiva 2008/115 dovrebbero essere adottate caso per caso e tenendo conto di criteri obiettivi, non limitandosi, quindi, a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare».
- 19 Nella sentenza dell'11 dicembre 2014, Boudjlida (C-249/13, EU:C:2014:2431, punti 51 e 59), la Corte ha dichiarato che: «Infine, dal diritto di essere ascoltato

prima dell'adozione di una decisione di rimpatrio discende l'obbligo per le autorità nazionali competenti di consentire all'interessato di esprimere il proprio punto di vista circa le modalità del suo rimpatrio (ossia il termine per la partenza e il carattere volontario o coercitivo del rimpatrio). (...) Da quanto precede risulta che il diritto di essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione di rimpatrio deve consentire all'amministrazione nazionale competente di istruire il fascicolo in modo da adottare una decisione con piena cognizione di causa e motivare quest'ultima in modo adeguato, affinché l'interessato possa eventualmente esercitare validamente il suo diritto di ricorso».

20 Per quanto riguarda, più nello specifico, gli effetti giuridici della mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria, dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, risulta che, qualora non sia concesso alcun periodo per la partenza volontaria, lo Stato membro adotta le misure necessarie ai fini dell'esecuzione della decisione di rimpatrio. Dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 si evince che se uno Stato membro concede un periodo per la partenza volontaria, la decisione di rimpatrio non può essere eseguita fino al decorrere di tale termine. L'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), prevede inoltre che, qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, la decisione di rimpatrio è corredata di un divieto d'ingresso.

21 Nella sentenza del 28 aprile 2011, El Dridi (C-61/11 PPU, EU:C:2011:268), la Corte ha dichiarato che:

«37 Risulta dall'art[icolo] 7, [paragrafi] 3 e 4, di detta direttiva che solo in circostanze particolari, per esempio se sussiste rischio di fuga, gli Stati membri possono, da un lato, imporre al destinatario di una decisione di rimpatrio l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, di prestare una garanzia finanziaria adeguata, di consegnare i documenti o di dimorare in un determinato luogo oppure, dall'altro, concedere un termine per la partenza volontaria inferiore a sette giorni o addirittura non accordare alcun termine.

38 In quest'ultima ipotesi, ma anche nel caso in cui l'obbligo di rimpatrio non sia stato adempiuto entro il termine concesso per la partenza volontaria, risulta dall'art[icolo] 8, [paragrafi] 1 e 4, della direttiva 2008/115 che, al fine di assicurare l'efficacia delle procedure di rimpatrio, tali disposizioni impongono allo Stato membro, che ha adottato una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare, l'obbligo di procedere all'allontanamento, prendendo tutte le misure necessarie, comprese, all'occorrenza, misure coercitive, in maniera proporzionata e nel rispetto, in particolare, dei diritti fondamentali».

22 Nella sentenza dell'8 maggio 2018, K.A. e altri (Ricongiungimento familiare in Belgio) (C-82/16, EU:C:2018:308, punto 86), la Corte sottolinea che:

«Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, gli Stati membri sono tenuti ad adottare una decisione di divieto d'ingresso nel territorio se il

cittadino di un paese terzo, che è stato oggetto di una decisione di rimpatrio, non ha rispettato l'obbligo di rimpatrio, o quando nessun termine per la partenza volontaria gli è stato concesso (...)).»

- 23 Nella sentenza del 16 gennaio 2018, E (C-240/17, EU:C:2018:8, punto 48), la Corte rileva quanto segue:

«(...) Dal tenore stesso dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 risulta che le autorità medesime erano tenute a disporre tale provvedimento e di accompagnarlo, ai sensi del successivo articolo 11, dal divieto d'ingresso, sempreché l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale lo imponessero, cosa che spetta tuttavia al giudice nazionale verificare, conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte in materia (v., in tal senso, sentenza dell'11 giugno 2015, Zh. e O., C-554/13, EU:C:2015:377, punti da 50 a 52 nonché 54)».

- 24 Nella sentenza del 3 giugno 2021, Westerwaldkreis (C-546/19, EU:C:2021:432, punto 51), la Corte conferma che: «Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d'ingresso qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria oppure per inottemperanza all'obbligo di rimpatrio. In altri casi le decisioni di rimpatrio possono essere corredate di un divieto d'ingresso».

- 25 Se ne potrebbe dedurre che la mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria (0 giorni), come avvenuto nel caso di specie, pur non pregiudicando in alcun modo la constatazione dell'irregolarità del soggiorno nel territorio, comporta non solo l'immediata attuazione dell'*exécution matérielle forcée* (esecuzione coatta) (articolo 8, paragrafo 2, della direttiva), ma anche l'obbligo di accompagnare la decisione di rimpatrio con un divieto d'ingresso (articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva). Poiché la mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria è disposta nella decisione di rimpatrio ed è ivi motivata, sembra necessario prevedere un ricorso effettivo avverso tale elemento della decisione stessa. Il Conseil d'État, da parte sua, infatti, non ammette che, nell'ambito di un ricorso diretto unicamente contro il divieto d'ingresso, possa essere dedotto un motivo avverso la mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria; segnatamente, poiché si tratta di un'altra decisione. Quanto precede potrebbe condurre a situazioni in cui lo stesso fondamento giuridico dell'emissione del divieto d'ingresso (in assenza di un periodo concesso per la partenza volontaria [zero giorni]) non potrebbe essere impugnato, e in cui solo la durata potrebbe ancora essere impugnata nell'ambito di un ricorso contro il divieto d'ingresso.

- 26 Poiché l'interpretazione del diritto dell'Unione solleva dubbi, il Conseil du contentieux des étrangers ritiene necessario che la Corte si pronunci sulla prima questione definita in prosieguo.

Se il periodo per la partenza volontaria sia un elemento costitutivo della decisione di rimpatrio

- 27 Al fine di valutare l'interesse al ricorso avverso la mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria, il Conseil du contentieux des étrangers ritiene altresì necessario conoscere l'interpretazione dei termini «fissa (...) un periodo congruo», di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/115, e «e (...) un obbligo di rimpatrio», di cui all'articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/115. Occorre infatti chiedersi se la concessione o meno di un periodo per la partenza volontaria costituisca un elemento essenziale o costitutivo di una decisione di rimpatrio. Segnatamente, ci si chiede se, qualora la Corte dovesse rispondere alla prima questione precisando che l'indicazione del termine in una decisione di rimpatrio costituisce un atto giuridico impugnabile, e qualora tale termine dovesse risultare illecito in ragione di una violazione della disposizione del diritto belga che dà esecuzione all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva rimpatri, la decisione di rimpatrio perda efficacia nella sua interezza e il cittadino straniero non sia più tenuto a darle seguito. In altri termini, ci si chiede se una decisione di rimpatrio comprenda necessariamente, oltre alla constatazione del fatto che il cittadino di un paese terzo si trova illegalmente sul territorio, una decisione che accordi o meno un periodo per la partenza volontaria, e se tali parti della decisione di rimpatrio siano indivisibili.
- 28 L'art. 3, punto 4), della direttiva 2008/115 definisce la decisione di rimpatrio nei seguenti termini: «Decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l'irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l'obbligo di rimpatrio». Dall'uso della congiunzione «e» si potrebbe dedurre che l'obbligo di rimpatrio, che indica un periodo entro il quale lo stesso deve essere eseguito, costituisce un elemento essenziale o costitutivo di una decisione di rimpatrio.
- 29 Nella sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 115), la Corte ha affermato che: «Dal testo stesso del punto 4 dell'articolo 3 della direttiva 2008/115 risulta che il fatto di imporre o di enunciare un obbligo di rimpatrio costituisce uno dei due elementi costitutivi di una decisione di rimpatrio». Si pone pertanto la questione se, analogamente a quanto oggetto della presente controversia, una volta che il giudice nazionale ha accertato l'illiceità della disposizione relativa al termine e l'amministrazione competente è tenuta a prevedere una nuova disposizione in merito, ciò costituisca una modifica di un punto essenziale della decisione di rimpatrio e, di conseguenza, l'amministrazione debba adottare una decisione di rimpatrio del tutto nuova ai sensi dell'articolo 3, punto 4), della direttiva.
- 30 Peraltro, dall'espressione «fissa (...) un periodo congruo», di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, sembra potersi dedurre che una decisione di rimpatrio prevede, in maniera sistematica, un'indicazione del periodo, con la conseguenza che non si può derogare alla concessione di un termine e che un

periodo di zero giorni può essere imposto solo nelle situazioni tassativamente elencate all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva. Il Conseil du contentieux des étrangers sembra trovare conferma di ciò nelle sentenze del 28 aprile 2011, El Dridi (C-61/11 PPU, EU:C:2011:268, punti 36, 37 e 51), e del 3 marzo 2022, Subdelegación del Gobierno en Pontevedra (Ammenda in caso di soggiorno irregolare) (C-409/20, EU:C:2022:148, punto 57).

- 31 Al fine di poter statuire sulla controversia di cui è investito, il Conseil du contentieux des étrangers ritiene pertanto necessario che la Corte di giustizia si pronunci sulla seconda questione qui di seguito formulata.
- 32 Inoltre, il Conseil du contentieux des étrangers rileva che il legislatore belga non si è avvalso della facoltà lasciata agli Stati membri, prevista all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva rimpatri, di disporre un termine solo in caso di richiesta del cittadino interessato e che, in base al diritto belga, il Conseil du contentieux des étrangers non può né disporre un periodo entro il quale il cittadino di un paese terzo deve lasciare il territorio né adottare esso stesso una nuova decisione di rimpatrio.
- 33 Di conseguenza, e in subordine, in caso di risposta in senso negativo alla seconda questione, il Conseil du contentieux des étrangers si interroga circa la portata pratica e l'esecutività di una decisione di rimpatrio, ai sensi dell'articolo 3, punto 4), della direttiva 2008/115, che rimanga priva della parte relativa al periodo.

5. Questioni pregiudiziali:

- 34 Il Conseil d'État sottopone le seguenti questioni:
 - 1) Se le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, in combinato disposto o separatamente, lette alla luce dell'articolo 13 della direttiva 2008/115 e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a che la mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria sia considerata una mera misura di esecuzione che non modifica la situazione giuridica del cittadino straniero interessato, dal momento che la concessione o meno di un periodo per la partenza volontaria non pregiudica l'accertamento iniziale in merito al soggiorno irregolare nel territorio.

Inoltre, se il diritto a un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 13 della direttiva 2008/115 e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, comporti la facoltà di contestare, nell'ambito del ricorso avverso la decisione di rimpatrio, la liceità di una decisione di non concedere un periodo per la partenza volontaria, qualora la legittimità del fondamento giuridico del divieto d'ingresso non possa più essere utilmente contestata altrimenti.

- 2) In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione: se i termini «fissa (...) un periodo congruo», di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e «e (...) un obbligo di rimpatrio», di cui all'articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/115 debbano essere interpretati nel senso che una disposizione relativa al periodo [o, in ogni caso, alla mancata concessione dello stesso] nell'ambito dell'obbligo di partenza costituisce un elemento essenziale di una decisione di rimpatrio, cosicché, qualora si constati un'irregolarità relativa a tale periodo, la decisione di rimpatrio perde efficacia nella sua interezza e deve esserne adottata una nuova.

Qualora la Corte giudichi che il rifiuto di concedere un termine non sia un elemento essenziale della decisione di rimpatrio, e nel caso in cui lo Stato membro interessato non si sia avvalso, nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, della facoltà di disporre un periodo solo a seguito di una domanda del cittadino interessato: quale portata pratica e quale efficacia esecutiva debba attribuirsi a una decisione di rimpatrio, ai sensi dell'articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/115, che rimanga priva della parte relativa al periodo.

- 35 Il Conseil du contentieux des étrangers sottolinea di aver sottoposto questioni pregiudiziali analoghe, relative al periodo per la partenza volontaria per un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare, con la sentenza del 16 ottobre 2023, n. 295 507 (causa iscritta nel ruolo della Corte di giustizia con il numero C-636/23). Si chiede alla Corte di giustizia di istruire le due cause congiuntamente.